

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dall'Ufficio Servizi cimiteriali relativa al seguente oggetto:

SERVIZI CIMITERIALI.

MODIFICA SCHEMI SCRITTURE PRIVATE PER CONCESSIONI LOCULI E CELLETTE URNE CINERARIE/OSSARIO TRENTENNALI.

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Dato atto che è stato acquisito, ai sensi dell'articolo 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 267/2000 - il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione circa la regolarità tecnica;

Visto l'articolo 48 del T.U.E.L. - approvato con Decreto Legislativo in data 18.08.2000 n. 267;

Con votazione unanime, palesemente espressa;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione presentata, avente oggetto:

SERVIZI CIMITERIALI.

MODIFICA SCHEMI SCRITTURE PRIVATE PER CONCESSIONI LOCULI E CELLETTE URNE CINERARIE/OSSARIO TRENTENNALI.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
SERVIZI CIMITERIALI.
MODIFICA SCHEMI SCRITTURE PRIVATE PER CONCESSIONI LOCULI E CELLETTE
URNE CINERARIE/OSSARIO TRENTENNALI.**

Su proposta dell'Ufficio di Stato civile/Servizi cimiteriali;

Richiamata la deliberazione consiliare n° 65 del 27/11/1997 con la quale venne riapprovato il nuovo Regolamento del Servizio cimiteriale e di Polizia mortuaria, già adottato con deliberazione n° 7 del 7/2/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale:

-n° 11 del 3/02/1998 avente per oggetto: “Approvazione schemi scritture private per concessioni cimiteriali (aree e manufatti)”;

-n° 195 del 7/7/1998 avente per oggetto: “Modifica schemi scritture private per concessioni cimiteriali (manufatti)”;

-n° 94 del 4/6/2002 avente per oggetto: “Approvazione schemi scritture private per concessioni cimiteriali di aree e manufatti derivanti da dichiarazioni di decadenza”;

Richiamata ancora la propria precedente deliberazione n° 67 del 6/5/2003, con la quale viene integrata la tariffa di concessione delle cellette trentennali per urne cinerarie in considerazione del fatto che è recentemente emersa una diversa tipologia costruttiva di queste ultime nel XV° lotto loculi, distinguendo le cellette ossario (cm.30x30x70) dalle cellette per urne cinerario/ossario (tipologia A-profondità cm.70) e dalle cellette per urne cinerarie (tipologia B-profondità cm.50);

Considerato necessario conseguentemente provvedere a modificare lo schema di SCRITTURA PRIVATA per la concessione di cellette trentennali, distinguendo le varie tipologie derivanti dalle dimensioni e inoltre specificando le diverse possibilità di tumulazione;

Considerato anche che le diverse dimensioni dei manufatti consentono la tumulazione di più urne o più cassette ossario, o l'una e l'altra, e che la medesima possibilità non è vietata nella concessione di loculi trentennali;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere anche a modificare lo schema di SCRITTURA PRIVATA per la concessione di loculi trentennali per quanto riguarda la possibilità di tumulare in aggiunta ad un feretro una cassetta ossario;

Viste le bozze predisposte dall'Ufficio Servizi Cimiteriali;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Si propone che la Giunta Comunale

DELIBERI

- 1) Di approvare gli allegati schemi per la concessione di loculi cimiteriali trentennali (A) e cellette ossario/urne cinerarie (B) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;**
- 2) Di dare atto che la deliberazione di cui infra non implica impegni di spesa.**

COMUNE DI ALPIGNANO
Provincia di Torino

REPERTORIO N. ____/I

SCRITTURA PRIVATA
PER CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE - LOTTO ____

L'anno duemila _____, addì _____ del mese di _____ alle ore _____ nel Palazzo Comunale,

TRA

Il Comune di Alpignano (codice fiscale 86003150017), rappresentato dal

_____ che stipula in esecuzione della propria determinazione n. __ del _____ e per il disposto di cui all'art. 27 lett. r) dello Statuto Comunale;

E

Il Concessionario Sig. _____

PREMESSO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale nr. ____ del _____ esecutiva ai sensi di Legge, si approvarono le vigenti tariffe per le concessioni a terzi di LOCULI CIMITERIALI - lotto n° ____;

- che con deliberazione consiliare n° 7 del 7/2/1997 si approvò il Regolamento del servizio cimiteriale e di polizia mortuaria, successivamente modificato con deliberazioni consiliari n° 65 del 27/11/1997 e n° 37 del 13/5/1998;

Visto il D.P.R. 10.09.1990 nr. 285;

Vista la quietanza della Tesoreria Comunale n° _____ del _____ comprovante l'effettuato pagamento del prezzo della concessione in _____ (_____) giusta la vigente tariffa comunale relativa.

TRA LE PARTI COME PRIMA COSTITUITE
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Il Comune intestato, dà e concede, per la durata di anni 30 (trenta) decorrenti da oggi, al summenzionato, che accetta, per sè e suoi eredi il loculo trentennale contraddistinto in planimetria con il n° ____ lotto n° ____ fila _____ per ospitare i resti mortali di: _____.

Sarà inoltre possibile tumulare, in relazione alle dimensioni del manufatto e del contenitore urna cineraria ovvero cassetta ossario, i resti mortali di un familiare. Sarà pertanto applicabile

l'art.93 del D.P.R.285/90 (diritto d'uso delle sepolture private) e per la definizione di "familiare"
l'art. 32 - c.2 - del vigente Regolamento del servizio cimiteriale e di polizia mortuaria.

La concessione avviene alle seguenti condizioni:

1° - Si intende fatta ed accettata fra le parti ed operativa alle condizioni, modalità e con le prescrizioni risultanti dalle Leggi, dai Regolamenti e dai decreti sulla Sanità Pubblica e sui Cimiteri (nulla di escluso o riservato), nonché dall'apposito Regolamento del servizio cimiteriale e di polizia mortuaria, nonché da tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari relative da emanarsi.

2° - I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione dell'organo comunale competente individuato nell'ufficio tecnico comunale, lapidi, ricordi e similari, dietro versamento dell'apposita tariffa.

L'installazione delle lapidi, copritomba, ricordi o similari, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

3° - Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni trenta dalla data di concessione, come da contratto cimiteriale, con possibilità di rinnovo per gli anni necessari a garantire trenta anni di tumulazione della salma, subordinatamente al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo.

Qualora venga richiesta dai familiari la successiva conservazione dei resti in celletta ossario/ceneri o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata nella tariffa "estumulazioni ordinarie" approvata con deliberazione della G.C. n° _____ in data _____.

I materiali e le opere installate sulle sepolture private, al momento della scadenza o decadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti la scadenza delle concessioni.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/90.

4° - Eccettuato quanto stabilito dal comma precedente, il diritto all'uso proveniente dalla concessione non potrà in nessun modo e per nessun titolo essere ceduto, nè trasmesso, ad altri. Infatti con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

5° - La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) nell'ipotesi di concessione in presenza di salma, ceneri o resti, quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma, le ceneri o i resti per i quali era stata richiesta ovvero gli stessi siano stati trasferiti, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, trasferimento;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione;
- e) nell'ipotesi di estinzione della famiglia;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e f) è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi. Contemporaneamente sarà posta accanto alla sepoltura una palina con l'avviso e sarà inserita nell'elenco delle sepolture poste all'ingresso del cimitero, per le quali è in corso il procedimento per la pronuncia di decadenza. Al compimento delle suddette operazioni, è dichiarata la decadenza nel caso in cui permanga la situazione che ha determinato l'inizio della procedura.

La pronuncia della decadenza comporta la perdita della somma pagata.

6° - Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia da parte degli aventi titolo di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna. In tal caso spetta ai rinuncianti il rimborso di una somma prevista nella Tariffa approvata con deliberazione della G.C. n° _____ in data _____.

7° - Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, qualora previsto nel tariffario. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente: le parti decorative costruite o installate dai concessionari; gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari; l'ordinaria pulizia. In caso di inadempienza, previa diffida a provvedere, è ordinata la rimozione delle opere pericolanti o indecorose, fatto salvo l'addebito ai concessionari delle spese sostenute. Della diffida, notificata agli interessati, è dato avviso nell'albo posto all'ingresso del cimitero e sulla stessa lapide.

8° - L'apertura e la chiusura del loculo è eseguita dal Comune a spese del Concessionario, secondo quanto previsto nella Tariffa approvata con deliberazione della G.C. n° _____ in data _____.

9° - L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità verso il concessionario, suoi eredi od aventi causa, per distruzione, in tutto o in parte, del loculo concesso, per qualunque causa fortuita o di forza maggiore.

10° - Tutte le spese contrattuali sono a carico del Concessionario.

11° - Si dà atto, infine, che lo schema di questo atto è stato approvato con deliberazione della Giunta Municipale nr. ____ del _____ esecutiva ai sensi di Legge.

La presente scrittura non rilevante ai fini I.V.A. sarà sottoposta a registrazione ai sensi del combinato disposto dell'art.5 parte 1^ della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 nr.131 e art.2 parte 2^ della medesima tariffa; la base imponibile per la determinazione dell'imposta è costituita dal corrispettivo pattuito sopra menzionato.

IL _____:

IL CONCESSIONARIO:

Visto per l'iscrizione a repertorio interno

IL SEGRETARIO GENERALE:

COMUNE DI ALPIGNANO
Provincia di Torino

REPERTORIO N. ____/I

SCRITTURA PRIVATA
PER CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO/URNE CINERARIE - LOTTO ____

L'anno duemila _____, addì _____ del mese di _____ alle ore _____ nel Palazzo Comunale,

TRA

Il Comune di Alpignano (codice fiscale 86003150017), rappresentato dal _____

che stipula in esecuzione della propria determinazione n. __ del _____ e per il disposto di cui all'art. 27 lett. r) dello Statuto Comunale;

E

Il Concessionario Sig. _____

PREMESSO

- che con deliberazione di _____ nr. __ del _____, esecutiva ai sensi di Legge, si approvarono le vigenti tariffe per le concessioni a terzi di cellette ossario/ceneri;
- che con deliberazione consiliare nr.65 del 27/11/1997 si approvò il Regolamento del servizio cimiteriale e di polizia mortuaria, composto da 50 articoli;

Visto il D.P.R. 10.09.1990 nr. 285;

Vista la quietanza della Tesoreria Comunale n° _____ del _____ comprovante l'effettuato pagamento del _____ prezzo della concessione in _____ (_____) giusta la vigente tariffa comunale relativa.

TRA LE PARTI COME PRIMA COSTITUITE
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Il Comune intestato, dà e concede, per la durata di anni 30 (trenta) decorrenti da oggi, al summenzionato, che accetta, per sè e suoi eredi

-la celletta ossario (base cm. ____ -altezza cm. ____ -profondità cm. ____)

-la celletta (tipologia A) **per urna cineraria/ossario** (base cm.30,00-altezza cm.50,00-profondità cm.70,00) (solo XV° lotto)

-la celletta (tipologia B) **per urna cineraria** (base cm.30,00-altezza cm.50,00-profondità cm. 50,00)
(solo XV° lotto)

trentennale contraddistinta in planimetria con il

n° ____ lotto - n° _____ - fila _____ per ospitare i resti mortali di:
_____.

Sarà inoltre possibile tumulare, in relazione alle dimensioni del manufatto e del contenitore urna cineraria ovvero cassetta ossario, i resti mortali di un familiare. Sarà pertanto applicabile l'art.93 del D.P.R.285/90 (diritto d'uso delle sepolture private) e per la definizione di "familiare" l'art. 32 - c.2 - del vigente Regolamento del servizio cimiteriale e di polizia mortuaria.

La concessione avviene alle seguenti condizioni:

1° - Si intende fatta ed accettata fra le parti ed operativa alle condizioni, modalità e con le prescrizioni risultanti dalle Leggi, dai Regolamenti e dai decreti sulla Sanità Pubblica e sui Cimiteri (nulla di escluso o riservato), nonché dall'apposito Regolamento del servizio cimiteriale e di polizia mortuaria, nonché da tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari relative da emanarsi.

2° - I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione dell'organo comunale competente individuato nell'ufficio tecnico comunale, lapidi, ricordi e similari, dietro versamento dell'apposita tariffa.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

3° - Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni trenta dalla data di concessione, come da contratto cimiteriale. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso della nicchia.

Qualora venga richiesta dai familiari la successiva conservazione dei resti in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata nella tariffa "estumulazioni ordinarie" approvata con deliberazione della G.C. n° _____ in data _____.

I materiali e le opere installate sulle sepolture private, al momento della scadenza o decadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti la scadenza delle concessioni.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/90.

4° - Eccettuato quanto stabilito dal comma precedente, il diritto all'uso proveniente dalla concessione non potrà in nessun modo e per nessun titolo essere ceduto, nè trasmesso, ad altri. Infatti con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

5° - La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) nell'ipotesi di concessione in presenza di salma, ceneri o resti, quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma, le ceneri o i resti per i quali era stata richiesta ovvero gli stessi siano stati trasferiti, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, trasferimento;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione;

- e) nell'ipotesi di estinzione della famiglia;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e f) è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi. Contemporaneamente sarà posta accanto alla sepoltura una palina con l'avviso e sarà inserita nell'elenco delle sepolture poste all'ingresso del cimitero, per le quali è in corso il procedimento per la pronuncia di decadenza. Al compimento delle suddette operazioni, è dichiarata la decadenza nel caso in cui permanga la situazione che ha determinato l'inizio della procedura.

La pronuncia della decadenza comporta la perdita della somma pagata.

6° - Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia da parte degli aventi titolo di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna. In tal caso spetta ai rinuncianti il rimborso di una somma prevista nella Tariffa approvata con deliberazione della G.C. n° _____ in data _____.

8° - Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, qualora previsto nel tariffario. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente: le parti decorative costruite o installate dai concessionari, gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari; l'ordinaria pulizia. In caso di inadempienza, previa diffida a provvedere, è ordinata la rimozione delle opere pericolanti o indecorose, fatto salvo l'addebito ai concessionari delle spese sostenute. Della diffida, notificata agli interessati, è dato avviso nell'albo posto all'ingresso del cimitero.

9° - L'apertura e la chiusura della celletta è eseguita dal Comune a spese del Concessionario, secondo quanto previsto nella Tariffa approvata con deliberazione della G.C. n° _____ in data _____.

10° - L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità verso il concessionario, suoi eredi od aventi causa, per distruzione, in tutto o in parte, della celletta concessa, per qualunque causa fortuita o di forza maggiore.

11° - Tutte le spese contrattuali sono a carico del Concessionario.

12° - Si dà atto, infine, che lo schema di questo atto è stato approvato con deliberazione della Giunta Municipale nr. ___ del _____ esecutiva ai sensi di Legge.

La presente scrittura non rilevante ai fini I.V.A. sarà sottoposta a registrazione ai sensi del combinato disposto dell'art.5 parte 1^ della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 nr.131 e art.2 parte 2^ della medesima tariffa; la base imponibile per la determinazione dell'imposta è costituita dal corrispettivo pattuito sopra menzionato.

IL _____:
IL CONCESSIONARIO:

Visto per l'iscrizione a repertorio interno
IL SEGRETARIO GENERALE:

